



## UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA – Via Cesare Balbo, 43 - ☎ 06 47824327 - ☎ 06 47886945

<http://www.segretarientilocali.it>

e-mail: [unscp@live.it](mailto:unscp@live.it)

Al Presidente dell' Aran  
Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile  
delle Pubbliche Amministrazioni  
Avv. Massimo Massella Ducci Teri  
Via del Corso, 476  
00186 Roma

e, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale  
Via XX Settembre, 97  
00187 Roma

Al Presidente  
dell' Agenzia Autonoma  
per la Gestione dell' Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali  
Dott. Fabio Melilli  
Piazza Cavour, 25  
00193 Roma

Oggetto: **Art. 41, commi 3, 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunali e Provinciali. Richiesta di avvio della procedura di interpretazione autentica.**

La sottoscritta organizzazione sindacale di categoria ritiene necessario tornare, ancora una volta, sull'ormai annosa questione interpretativa delle disposizioni recate dall'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001 per il quadriennio normativo 1998/2001, in materia di determinazione della retribuzione di posizione e relative eventuali maggiorazioni, la quale resta a tutt'oggi priva di adeguata e definitiva soluzione.

Come noto, detta questione è stata da lungo tempo segnalata, dalle parti sindacali che hanno sottoscritto il suddetto CCNL, con nota congiunta del 28 giugno 2005 indirizzata all'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (di

seguito, per brevità, AGES) e, per conoscenza, all'ARAN, in ragione delle notizie, da più parti veicolate, in merito a controversie insorte sull'applicazione delle disposizioni medesime.

In materia, sono quindi intervenute, con note formali, sia l'ARAN (nota prot. 7124 del 3 agosto 2006) che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota prot. 100976 del 3 settembre 2008, di risposta a richiesta di parere avanzata da un'amministrazione comunale), i quali, condividendo identica posizione interpretativa, hanno sostanzialmente sostenuto che le eventuali maggiorazioni previste dal comma 4 citato, le cui regole sono demandate alla contrattazione decentrata integrativa, costituirebbero comunque una maggiorazione della retribuzione di posizione di cui tenere necessariamente conto, in via preventiva, ai fini dell'eventuale applicazione dell'istituto comunemente definito “galleggiamento”, quale previsto dal medesimo CCNL, al comma 5 del ridetto art. 41, in virtù del quale è garantito che, al segretario, sia in ogni caso riconosciuta una retribuzione di posizione non inferiore a quella stabilita, in concreto, per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in cui lo stesso presta servizio. In altre parole, l'istituto del “galleggiamento” andrebbe applicato solo in seguito alla previa ed eventuale applicazione delle maggiorazioni sulle retribuzioni edittali di cui al comma 3 del medesimo articolo, quali previste dal successivo comma 4.

Le parti sindacali, viceversa, hanno sempre sostenuto il contrario avviso, assumendo a conforto di tale posizione interpretativa – in sintesi – le distinte ed autonome finalità dei due istituti e delle relative fonti disciplinatorie, come *infra* sarà specificamente e dettagliatamente motivato.

Preme anche ricordare, in via di premessa, che sulla questione è stata formalmente chiesta, per iniziativa dell'AGES, l'attivazione del procedimento di interpretazione autentica delle suddette clausole del CCNL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 165/2001. La relativa nota prot. 85434 del 20 ottobre 2008, indirizzata all'ARAN, resta tuttavia, a tutt'oggi, priva di formale riscontro, ciò che si traduce – spiace doverlo rilevare –, oltre che nel mancato rispetto di fondamentali principi di relazione sindacale, soprattutto nella perdita di un'importante occasione di confronto, certamente utile nella prospettiva di riforma degli strumenti nazionali di contrattazione, secondo gli impegni programmatici già formalmente sottoscritti nell'ambito del CCNL di categoria del 7 marzo 2008 (art. 5), anche sul tema specifico che qui ci occupa, su cui dovremo tornare nel prosieguo della presente.

\* \* \*

Venendo al merito della questione, è proprio dal dato negoziale che occorre prendere le mosse. Sul piano giuridico, infatti, rileva unicamente, ai fini della corretta soluzione del problema, la ricerca della volontà che le parti hanno inteso consensualmente esprimere con la formulazione delle disposizioni di contratto nel tempo intervenute, quale dalle stesse evincibile secondo i canoni dell'interpretazione soggettiva del contratto (art. 1362 e ss. del codice civile).

Non è sufficiente, in tutta evidenza, un'interpretazione puramente formale della successione delle norme contrattuali, come sostenuto dall'ARAN, la quale fonda – tra l'altro

– il proprio assunto, condiviso dalla Ragioneria dello Stato, sulla mera successione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 41, oggetto d’interpretazione, attribuendo al “*dato sistematico della formulazione*” una rilevanza quasi risolutiva, quando in realtà tale canone ermeneutico appare proprio – piuttosto – delle norme di legge e di regolamento (da interpretare secondo il loro significato letterale e secondo l’intenzione unilaterale del legislatore, ai sensi delle cc.dd. preleggi al codice civile), mentre l’interpretazione di una volontà contrattuale, proprio in ragione della genesi bilaterale di quest’ultima, deve essere fondata su una profonda verifica dei diversi oggetti della trattativa, secondo la distinta ontologia e la specifica eziologia di ciascuno di essi, ben lungi – quindi – dal poter essere limitata a riscontri puramente collocativi delle clausole controverse.

Né la questione può trovare soluzione sulla base del generico assunto dei paventati effetti di “maggior spesa” che l’interpretazione offerta dalle parti sindacali produrrebbe, come pure sostenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall’ARAN, poiché nessuna diretta interdipendenza può sussistere tra la spesa obbligatoriamente sostenuta in applicazione delle clausole nazionali e quella, del tutto eventuale, che può trovare genesi in applicazione della disciplina decentrata, per definizione “integrativa”, la quale resta rigorosamente ancorata alla discrezionale assunzione, da parte dei singoli enti locali, di formali determinazioni d’attribuzione delle funzioni aggiuntive, previa verifica della disponibilità di risorse e della capacità di spesa, da intendersi, quest’ultima, in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli enti locali, dalle norme di legge finanziaria degli ultimi anni. Del resto, se ad ammettere la maggior spesa in sede di singolo ente (pur con la mediazione disciplinatoria del contratto decentrato integrativo) è proprio il CCNL (così, esplicitamente, il comma 4 dell’art. 41 cit.), non si vede come possa essere sostenuto, come fa l’ARAN, che l’interpretazione offerta dalle parti sindacali, se fondata, potrebbe produrre – addirittura – la sanzione prevista dall’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 (nullità delle clausole decentrate difformi dal CCNL).

A ben guardare, la compiuta e complessiva analisi di detta norma di legge aiuta, viceversa, a comprovare la piena liceità anche dell’interpretazione di parte sindacale; essa, infatti, prevede espressamente (secondo periodo del comma 3) che gli “autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa” devono rispettare i “vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”, dovendo svolgersi (terzo periodo del comma 3) “sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure contrattuali che questi ultimi prevedono”, come nel caso di specie è regolarmente avvenuto; il penultimo periodo del medesimo comma, poi, chiude precisando che “le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”, ciò che, nel caso che ci occupa, non è in alcun modo avvenuto, proprio perché – come si è già detto e giova ribadire – il CCNL di riferimento si premura direttamente e chiaramente di limitare il ricorso alle maggiorazioni della retribuzione di posizione, operabili in sede decentrata, entro i margini delle “risorse disponibili” e della “capacità di spesa” di ciascuna amministrazione, in perfetta applicazione proprio del comma 3 dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001.

Restiamo, quindi, fermamente convinti che la corretta esegesi contrattuale debba seguire, come già detto, un'attenta ricostruzione della volontà negozialmente espressa, dalle parti, con la sottoscrizione del CCNL di riferimento, così come previsto dal dettato codicistico sull'interpretazione del contratto, ai sensi del quale *“nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”* (art. 1362, comma 1, c.c.), curando altresì che le clausole vengano interpretate *“le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”* (art. 1363 c.c.).

Orbene, non v'è dubbio alcuno sul significato di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 41, ove si prevede che *“gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.”*. Infatti, al di là della collocazione testuale della norma (in successione al comma 4 sulle maggiorazioni decentrate, di cui si dirà in prosieguo), vi si dispone l'obbligatorietà della perequazione alla più alta retribuzione di posizione applicata nell'Ente (*gli enti assicurano ...*), quale regola generale di carattere precettivo, immediatamente applicabile per volontà espressa delle parti a livello nazionale, pertanto in via incontestabilmente autonoma e slegata dall'eventuale ulteriore ed aggiuntiva maggiorazione di fonte decentrata. Appare evidente come il contratto nazionale abbia inteso – come diversamente non potrebbe accadere – disciplinare, tra le altre, le regole retributive di categoria a valenza generale, in quanto tali determinative della “giusta retribuzione” di ciascun segretario, a prescindere cioè dall'intervento di discipline decentrate e di valutazioni discrezionali dei singoli enti, che mai potranno determinare trattamenti peggiorativi di quanto stabilito a livello nazionale, laddove si garantisce, a tutti i lavoratori pubblici, il diritto inviolabile e irrinunciabile a detta “giusta retribuzione” (art. 36 Cost.).

Ed anzi, proprio l'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, invocato dalla parte pubblica a sostegno della tesi che qui si contesta, aiuta a meglio comprendere come il livello decentrato, essendo integrativo per definizione, non possa che migliorare – in presenza di determinati fattori incrementali dell'impegno lavorativo e delle correlate responsabilità – e certamente non peggiorare i trattamenti precettivamente disposti, in via generale, dal contratto collettivo nazionale. Pertanto, l'interpretazione della parte pubblica, che – come appare evidente e come meglio vedremo tra breve – finisce col produrre effetti peggiorativi e sperequativi dei trattamenti disposti a livello nazionale, appare – essa stessa – violatoria degli accennati canoni di rispetto del contratto nazionale da parte del contratto decentrato, il quale ultimo finirebbe col limitare – con evidente e inaccettabile rovesciamento delle gerarchie negoziali – le regole retributive imperativamente stabilite dal CCNL.

Orbene, non v'è chi non veda come i commi 3 e 5 dell'art. 41 del CCNL costituiscano, per incontestabile – e incontestata – volontà delle parti, norme di diretta e immediata applicazione, stabilite a prescindere dalle maggiorazioni ammesse dal comma 4. Come già ricordato, infatti, il CCNL impone che gli enti assicurino comunque il c.d. “galleggiamento”, avendo inteso, le parti, perequare la retribuzione di posizione del

segretario, quale dirigente apicale dell'intera struttura comunale e provinciale, a quella massima prevista in concreto, nel singolo ente, per il più alto incarico di dirigente (o di posizione organizzativa, in assenza di qualifica dirigenziale), se superiore a quella edittalmente prevista, dal CCNL di categoria, per il segretario medesimo. La graduazione retributiva delle posizioni dirigenziali, infatti, è direttamente correlata, dai relativi CCNL, alla complessità strutturale delle amministrazioni e ai livelli di responsabilità che oggettivamente ne conseguono, ciò di cui non poteva non tenersi conto nella formulazione delle clausole di cui si dibatte, tese a coerentizzare la retribuzione di posizione del segretario alle valutazioni svolte, dagli enti, in merito ai livelli di complessità che li caratterizzano, i quali si scaricano, necessariamente e principalmente, proprio su chi porta la responsabilità complessiva della regolarità d'azione amministrativa dell'ente. Si deve quindi trarre la conclusione che l'introduzione della clausola del "galleggiamento" costituisce, più che il frutto di una mera – per quanto legittima – rivendicazione retributiva di categoria, la traduzione – naturale e necessaria – di doverose corrispondenze remunerative dei livelli di responsabilità gestionale ed amministrativa che caratterizzano, nel suo complesso, la singola amministrazione, come tali posti in capo alla sua dirigenza.

Il "galleggiamento", pertanto, ove ne ricorrano le condizioni applicative, remunera esclusivamente e necessariamente le sole funzioni fondamentali istituzionalmente ed obbligatoriamente poste in capo al segretario dalla legge (art. 97 TUEL), come tali dovute dallo stesso e pienamente esigibili dall'amministrazione, senza necessità alcuna che l'organo di vertice dell'ente, intervenuta la nomina, debba provvedere alla loro formale attribuzione. Resta al di fuori di qualsiasi dubbio, pertanto, che il "galleggiamento" operi di diritto, quale istituto di immediata e generale applicazione, a pieno regime sin dalla stipulazione del CCNL che l'ha introdotto. La retribuzione determinata per effetto del "galleggiamento", in altre parole, è la retribuzione di posizione del segretario, quale organo dirigenziale apicale di una data amministrazione locale.

Tale ultima considerazione, banale solo all'apparenza, è assai rilevante ai fini della soluzione interpretativa della questione. Come si accennava più sopra, infatti, le differenti maggiorazioni della retribuzione di posizione, previste dal comma 4 del medesimo art. 41 del CCNL, presentano carattere integrativo di assoluta eventualità. Il CCNL, in particolare, non disciplina in alcun modo la fattispecie, limitandosi a demandare alla piena autonomia contrattuale decentrata la definizione delle condizioni, dei criteri e dei parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni e precisando che spetta alla discrezionalità dei singoli enti, nel rispetto di detti presupposti negoziali decentrati, corrispondere – nell'ambito delle risorse di cui abbiano disponibilità e nel rispetto della loro capacità di spesa – una maggiorazione dei compensi di posizione. Attuando tale specifica disposizione, il contratto decentrato integrativo ha quindi stabilito che la maggiorazione di cui al comma 4 in parola possa conseguire, esclusivamente, all'adozione di formale attribuzione di ulteriori compiti – e conseguenti responsabilità – e che gli stessi siano effettivamente svolti. E' anche precisato, da detto contratto decentrato, che la maggiorazione deve essere applicata (in termini percentuali) sulla retribuzione di posizione in godimento.

Mentre, quindi, la retribuzione di posizione determinata per effetto del "galleggiamento" è la retribuzione del segretario e ne remunera le funzioni istituzionali

dovute ai sensi di legge (art. 97 TUEL), l'ulteriore e separata maggiorazione, determinabile ai sensi del contratto decentrato, costituisce specifico ed aggiuntivo compenso dei compiti, anch'essi aggiuntivi rispetto alle funzioni di legge, formalmente e discrezionalmente attribuiti dall'organo di vertice dell'ente locale, secondo i canoni codicistici di sinallagmaticità delle prestazioni (a nuovi compiti corrisponde la dovuta ed aggiuntiva retribuzione).

Se questo è vero – e ci pare incontestabile – è altrettanto vero che la retribuzione “in godimento” non possa essere che quella dovuta per le funzioni fondamentali del segretario, cioè quella in concreto dovuta, in rapporto alla complessità dell'ente, per le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL. La volontà espressa dalle parti in due separati contratti (nazionale e decentrato), al fine di disciplinare funzioni ontologicamente diverse (fondamentali le prime, eventuali ed accessorie le seconde), non può essere stata di voler confondere e commistionare i relativi meccanismi retributivi, proprio perché le funzioni fondamentali sono “pretese” dal legislatore al di là di qualsivoglia specifica scelta d'organizzazione interna da parte dei singoli enti, essendo poste a garanzia della regolarità gestionale ed amministrativa dell'intero sistema locale, ciò che trova la più autorevole conferma proprio nelle norme di legge con cui si dà attuazione alle più recenti riforme costituzionali del Paese (cfr. art. 2, comma 4, let. m), legge n. 131/2003). Basti considerare, del resto, che i compiti aggiuntivi sono sempre revocabili dall'organo di vertice dell'ente, mentre le funzioni fondamentali del segretario non sono fungibili e derogabili.

La giusta retribuzione del segretario, pertanto, a fronte dei compiti istituzionali dallo stesso assicurati per legge, è senz'altro quella “in godimento” presso l'ente (anche se conseguente a “galleggiamento”), in rapporto alla sue oggettive complessità strutturali, funzionali ed organizzative, quale disposta ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 41 del CCNL. Ove a tali compiti se ne aggiungano altri, per scelta locale della singola amministrazione, la maggiorazione non può che essere applicata alla retribuzione comunque dovuta al segretario (in godimento), per le funzioni che è comunque tenuto a svolgere, per volontà del legislatore e a garanzia dell'ordinamento, anche al di là della volontà dell'organo di governo.

Non sfugga, ad ulteriore suffragio di tale necessaria conclusione, come le parti abbiano chiaramente espresso la volontà di collegare la maggiorazione alle sole ipotesi in cui, oltre all'adozione di formale atto d'incarico aggiuntivo, ricorra l'effettivo svolgimento di esso. Le parti, in altre parole, esigono che nulla sia pagato se non a fronte di effettiva assunzione di responsabilità aggiuntiva. Ciò dimostra come la quota retributiva posta in aumento della retribuzione di posizione edittale, per effetto del “galleggiamento”, remunerer necessariamente funzioni già in essere e comunque effettive (quelle dovute per legge) e non possa in alcun modo subire effetti – anche solo parziali – di assorbimento e compensazione con la maggiorazione decentrata, ciò che viene invece sostenuto dalla parte pubblica. Quest'ultima, infatti, afferma che occorre applicare prima l'eventuale maggiorazione, per poi valutare se vi sia ancora margine per il “galleggiamento”. Ciò significherebbe collegare i due istituti retributivi e, quindi, sovrapporre le funzioni cui si riferiscono, la cui ontologia è, come si è visto, invincibilmente diversa. E comunque, anche ove le parti avessero inteso produrre effetti così deformanti del ruolo stabilito dall'ordinamento per il segretario, avrebbero certamente esplicitato, nell'ambito del CCNL, come il contratto decentrato dovesse disciplinare gli effetti della maggiorazione, non solo in funzione dei compiti

aggiuntivi, ma anche in rapporto al “galleggiamento”. Altrettanto avrebbero dovuto fare nell’ambito del contratto decentrato, che nulla dice, viceversa, in ordine al “galleggiamento”. Ed ogni contratto, soprattutto se destinato a disciplinare istituti e compiti diversi, non può che produrre autonomi e separati effetti giuridici, come del resto specificato dal legislatore, il quale precisa che, “*per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare*” (art. 1364 c.c.).

Tale scelta, comunque, anche se operata dalle parti, sarebbe stata, in tutta evidenza, assai illogica, poiché avrebbe finito col determinare un effetto – questa volta sì – del tutto incongruo e forse illecito, cioè di attribuire al “galleggiamento” una valenza potenzialmente anticipatoria di effetti retributivi decentrati, come tale contraria al principio evincibile dal comportamento contrattuale delle parti, che hanno invece preteso, come si diceva, che a retribuzione aggiuntiva corrispondano funzioni aggiuntive effettivamente svolte. Le funzioni aggiuntive, infatti, risulterebbero, almeno in parte, già pagate dal “galleggiamento”, anche prima della loro eventuale attribuzione. Qualche esempio, formulato sulla scorta dell’interpretazione che qui si contesta, può aiutare a meglio esprimere il concetto:

esempio A)

- un segretario assume servizio, senza attribuzione di compiti aggiuntivi, e gode dell’istituto del “galleggiamento”; in tale veste, svolge le sole funzioni di legge; trascorso un anno, il sindaco lo incarica di funzioni aggiuntive, la cui percentuale di maggiorazione, applicata sulla retribuzione edittale, resta assorbita dal “galleggiamento”; ne consegue che i compiti aggiuntivi non vengono remunerati, contro i più elementari canoni costituzionali di giusta retribuzione; secondo l’interpretazione di parte pubblica, invece, tali compiti sarebbero già remunerati col “galleggiamento”, anche se lo stesso era dovuto pure nel periodo antecedente all’effettivo svolgimento dei compiti aggiuntivi medesimi, ciò che vale a sostenere che, a fronte di due attività, se ne paga una sola;

esempio B)

- un segretario cessa dal servizio, avendo goduto del “galleggiamento” e senza attribuzione di compiti aggiuntivi; viene sostituito da un collega, il quale, contestualmente alla presa del servizio, viene investito di funzioni aggiuntive, la cui percentuale di maggiorazione, applicata sulla retribuzione edittale, resta assorbita dal “galleggiamento”; ne consegue che i due segretari sono pagati in identica misura, ma il secondo svolge più compiti e assume maggiore responsabilità, anche in questo caso contro i più elementari canoni costituzionali di giusta e – deve aggiungersi – equa retribuzione.

Inutile proseguire con altre – pur possibili – esemplificazioni, data l’evidenza della distorsione di sistema derivante dall’interpretazione di parte pubblica, la quale finisce col produrre un’ipotesi, del tutto incompatibile con l’ordinamento civile italiano e la giurisprudenza consolidata in materia, che vogliono impedita la *reformatio in pejus* della

retribuzione, a maggior ragione per effetto di contratti (decentrati) che dovrebbero integrare – non depauperare – gli effetti di altri (nazionali).

\* \* \*

Crediamo che le considerazioni interpretative sopra svolte siano più che sufficienti per chiarire il reale significato negoziale delle disposizioni di cui si tratta. Come si accennava già in premessa, peraltro, avrebbe certamente giovato, da parte degli organismi di parte pubblica, una maggiore disponibilità ad affrontare congiuntamente la questione, secondo i canoni dell'interpretazione autentica del contratto, nelle sedi istituzionali a ciò destinate direttamente dal legislatore. Ciò avrebbe sicuramente permesso di cogliere compiutamente i contorni della “comune intenzione delle parti”, che la legge impone di indagare, tenendo soprattutto conto della relevantissima e costante evoluzione della materia che qui ci occupa, anche – e proprio – nella sede negoziale nazionale. La comune volontà delle parti, infatti, deve essere verificata tenendo in piena considerazione e “valutando il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362, comma 2, c.c.). E, a ben guardare, rileva in grande misura – in tale chiave interpretativa di lettura – non solo ciò che è conseguito alla stipulazione del CCNL del 2001 (cioè il contratto decentrato integrativo del 2003), bensì quanto intervenuto, tra le parti, proprio posteriormente alla stipulazione di detto negozio decentrato, il quale costituisce oggetto – non meno rilevante che il CCNL – dell'interpretazione complessiva da operare. Infatti, è in ordine al contratto decentrato medesimo e alla disciplina delle funzioni aggiuntive ivi recata che si è posta la questione interpretativa di cui si tratta, prima di esso insussistente (nessuno, cioè, revocava in dubbio la piena, autonoma e doverosa applicazione della regola del galleggiamento”).

Orbene, successivamente alla stipulazione del contratto decentrato, è intervenuto il nuovo CCNL di categoria, stipulato in data 7 marzo 2008, il quale contiene, all'art. 5, una fondamentale norma programmatica, essa stessa rappresentativa di un “comportamento posteriore alla conclusione del contratto”, il quale, essendo ricompreso in un accordo tra le stesse parti, acquisisce risolutiva ed incontestabile valenza interpretativa delle norme originarie, proprio ai sensi del comma 2 dell'art. 1362 c.c.. Si tratta, cioè, di un comportamento univoco e condiviso, sulla stessa materia, come tale non suscettibile di autonome e distinte prese di posizione, avendo le parti inteso gettare le basi di una nuova disciplina su espliciti e concludenti presupposti. Ebbene, tale clausola programmatica contiene, tra l'altro, l'affermazione congiunta della necessità che “*a seguito della definizione della nuova cornice di regole, nell'ambito del CCNL biennio 2006-2007, dovrà essere disapplicato il contratto integrativo attualmente vigente ...*”, laddove la “cornice di regole” da ridefinire è costituita, come incontestabilmente evincibile dalla prima parte della norma programmatica stessa, proprio dall'insieme degli istituti retributivi generali nazionali deputati a remunerare le funzioni fondamentali del segretario. Il riordino di tali istituti economici nazionali, per volontà espressa delle parti, dovrà conseguire allo sviluppo dell'ordinamento locale voluto dalla riforma costituzionale, in perfetta assonanza con quanto più sopra già ricordato in ordine alla valenza fondamentale delle funzioni attribuite alla categoria, da remunerare con il CCNL e non con gli strumenti negoziali decentrati.

Il nuovo impianto, in tal senso, dovrà tenere in considerazione il principio di onnicomprensività della retribuzione di dette funzioni fondamentali e, come programmato tra le parti, solo alla luce del nuovo quadro negoziale nazionale si potrà valutare quali compiti aggiuntivi di carattere straordinario, “*come tali non riconducibili ai compiti istituzionali*” (cfr. norma programmatica), debbano essere remunerati a parte, in sede integrativa decentrata, previa disapplicazione del contratto decentrato del 2003.

L’attuale contesto decentrato, pertanto, a contratto nazionale invariato, non può che remunerare i compiti aggiuntivi ivi previsti, del tutto distinti dalle funzioni dovute per legge, a definitiva dimostrazione della separata ed autonoma valenza dei due livelli di contrattazione, affermata espressamente dalle parti nella norma programmatica in parola.

Posto quanto sopra, a conferma delle conclusioni interpretative di parte sindacale in precedenti sedi già espresse, peraltro avvalorate dagli impegni programmatici negozialmente concordati a livello nazionale, questa organizzazione sindacale ritiene non più accettabile la diffusione di ulteriori posizioni interpretative unilaterali, specie durante la corrente delicata fase di rinegoziazione complessiva degli strumenti retributivi di categoria.

Ribadiamo, quindi, l’esigenza di aprire con somma urgenza il tavolo di interpretazione autentica delle clausole negoziali controverse, costituendo la presente formale richiesta in tale senso, con ogni riserva, in caso di reiterata indisponibilità, di ricorrere alla sede giudiziale per la tutela degli interessi di categoria.

Il Segretario Nazionale  
(*Dott. Liborio Iudicello*)